

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06576/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6576 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Serena Quercio, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI - dell'esito della prova scritta del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23”, sostenuta dalla ricorrente in data 4 aprile 2022, turno T1, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- del punteggio numerico, pari a 66/100, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato alla ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 29, 43 e 48 redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 5.01.2022;
- del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 29, 43 e 48 del questionario della ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
- ove esistenti e per quanto di ragione dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova scritta, di estremi sconosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistente e per quanto di ragione, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del D.D. n. 23 del

5.01.2022;

- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI finalizzate all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna ricorrente di essere ammessa allo svolgimento delle prove orali per la classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino, previa rettifica in aumento del punteggio riportato in esito all'unica prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o di ogni altra misura idonea

E LA CONDANNA

delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dalla ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'ammissione della stessa alla successiva prova orale relativamente alla classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Quercio Serena il 21/9/2022:

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- della nota prot. n. m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0025491 del 29 agosto 2022 dell'U.S.R. per la Sicilia, recante “AVVISO Istruzioni operative nomine in ruolo a.s. 2022/2023 Classe di concorso A011 – Concorso ordinario D.D. n. 499/2020 D.D. n. 23/2022”;
- della graduatoria di merito dei vincitori del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23” per la

classe di concorso A011 – Disciplina letterarie e latino, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0032920 del 29 agosto 2022 dell'U.S.R. per la Campania, che gestisce la procedura per conto dell'U.S.R. per la Sicilia in forza del prospetto delle aggregazioni territoriali, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;

- della nota prot. n. m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0025762 del 31 agosto 2022 dell'U.S.R. per la Sicilia, recante “AVVISO Nomine in ruolo procedura concorsuale D.D. n. 499/2020 modificato con D.D. n. 23/2022 classe di concorso A011 – Pubblicazione assegnazione provincia ai candidati e istruzioni per la scelta delle sedi scolastiche nella provincia assegnata”, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la necessità di disporre a carico di parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del gravame e dei motivi aggiunti;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia le parti alla camera di consiglio del 6 dicembre 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

Giovanni Caputi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO